



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

17 maggio 2020, n. 25

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riavvio parziale delle attività economiche e produttive attualmente sospese - A decorrere dal 18.05.2020.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*";

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "*1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.*", proseguendo al comma 3: "*3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*";

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le ordinanze della Presidente della Giunta regionale che sono state emanate dall'inizio del diffondersi dei contagi nel territorio regionale per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 2019;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in*



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempra tutte, neanche in tempi differiti;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

Dato atto, altresì, dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Rilevato che l'Umbria da settimane si sta caratterizzando come una regione in cui tutti gli indicatori evidenziano un declino della curva epidemica e che è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese, subordinando l'attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura anche in esito alla continua verifica da parte del Comitato scientifico regionale da tempo insediato;

Rilevato che a seguito dell'analisi delle attività produttive umbre e degli addetti alle stesse si prospetta uno scenario piuttosto rassicurante sul fronte del livello di rischio delle attività realizzate in Umbria, ma che nel contempo si accompagna ad una prospettiva economica particolarmente compromessa;

Considerato che:

- l'Umbria, come altre regioni ha un indice di contagiosità estremamente basso differenziandosi in tal senso da altre realtà territoriali;
- il sistema sanitario regionale è in grado di monitorare e trattare in maniera coerente l'evoluzione della situazione sanitaria grazie ad una importante attività di coordinamento ed indirizzo della Regione e dell'Università e ad una capillare presenza di strutture territoriali che garantiscono immediata capacità di risposta in caso di recrudescenza di casi di contagio;
- il Governo tramite il Commissario ha assicurato categoricamente e pubblicamente una massiccia capacità di risposta in termini di supporto e fornitura di dispositivi di protezione che potranno essere reperiti o destinati alla popolazione regionale;
- le imprese e più in generale le attività produttive saranno chiamate a realizzare e porre in essere tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie legate alla capacità di operare in sicurezza, sia con riferimento al personale dipendente, oltre che ai lavoratori autonomi, sia con riferimento alla fruizione da parte dei cittadini dei servizi commerciali e produttivi;
- in particolare si raccomanda comunque l'applicazione dei principi contenuti nelle guide regionali per la sicurezza delle riaperture, già condivise con le parti sociali, relative ai lavoratori e di seguito sintetizzate:
 - mascherine chirurgiche e guanti in nitrile come dpi minimo per tutti i lavoratori di qualsiasi azienda (salvo necessità dpi superiori);



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- test sierologici per pre-screening di riapertura con le modalità di cui al documento elaborato dal COR regionale ed inviato alle parti sociali;
- misurazione della temperatura con le modalità di cui al documento elaborato dal COR regionale ed inviato alle parti sociali;
- impostazione di nuova metodica di lavoro e di adeguato piano sanitario (sanificazione preventiva e quotidiana, distanziamenti necessari, gestione degli spazi comuni, etc);
- accordo sindacale da realizzarsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sull'intero pacchetto di misure di riapertura regionali raccomandate;

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

Viste le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative - Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 - elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dopo l'accordo politico tra Governo e Regioni del 16 maggio 2020, le quali costituiscono premessa, nonché allegato al dpcm del 17 maggio 2020, e che vengono indicate dallo stesso dpcm quali riferimenti valevoli per l'intero territorio nazionale (Allegato 2);

Considerato che, in ogni caso, si dovrà indossare la mascherina e dovranno essere rese disponibili soluzioni igienizzanti per le mani all'interno di tutti i locali o, in alternativa guanti monouso. Dovrà altresì essere in generale adottato adeguato distanziamento sociale nonché, ove possibile, individuati corridoi separati per l'ingresso e l'uscita dai locali degli esercizi di cui alla presente ordinanza;

Dato atto che il programma di aperture previsto nella presente ordinanza ha come presupposto la tutela della salute dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli utenti/clienti;

ORDINA

Art. 1

1. Dal 18 maggio 2020, nel rigoroso rispetto delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in coerenza con quelle nazionali - Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza -, per ogni singola attività di cui al D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e contenute nel DPCM 17 maggio 2020, è autorizzata l'apertura delle imprese operative nei seguenti settori:

- commercio al dettaglio ad eccezione delle attività di commercio ambulante come individuate nell'allegato 1 alla presente ordinanza;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- attività di parrucchieri e barbieri nonché centri estetici, centri massaggi e altri servizi alla persona, ad eccezione delle attività di centri di benessere fisico, stabilimenti termali, come individuate nell'allegato 1 alla presente ordinanza;
 - pubblici esercizi, bar e attività di ristorazione;
 - agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione turistica, guide turistiche ed attività connesse;
 - autoscuole, stabilendo inoltre che a decorrere dal 20 maggio 2020 potranno essere realizzati corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche.
2. L'allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, individua i codici di attività della classificazione ATECO 2007 relativi alle imprese di cui al comma 1.
3. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
- lo svolgimento di attività sportive individuali all'aperto, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione comunque denominati;
 - l'attività nautica di diporto;
 - il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
 - l'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali);
 - l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
 - l'equitazione.
4. Tutte le attività economiche e culturali la cui apertura non è contemplata nella presente ordinanza saranno oggetto di successivi provvedimenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica, come rilevata dal sistema di monitoraggio della fase 2 previsto dall'art. 2, comma 11 del d.p.c.m. 26.04.2020; per tali attività sono consentite tutte le operazioni esclusivamente prodromiche alla futura riapertura con l'osservanza, in ogni caso, delle misure di prevenzione generali.

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria e ai Sindaci dell'Umbria.



Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, li 17/05/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge